

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2130

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, PAVONE, URSO GIACINTO, BUBBICO, ANSELMI TINA, AZZARO, BECCARIA, BIANCHI FORTUNATO, BOVA, BUZZI, CASTELLUCCI, COLOMBO VITTORINO, DALL'ARMELLINA, LETTIERI, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, MICHELI PIETRO, PANDOLFI, RADI, TANTALO, VECCHIARELLI

Presentata il 16 maggio 1973

Estensione degli assegni familiari per i figli che frequentano le accademie di belle arti, i conservatori e accademie musicali e le scuole superiori per assistenti sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolamentazione degli assegni familiari contenuta nel testo unico 30 maggio 1955, n. 797 modificato ed integrato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038 presenta varie lacune tali da rendere l'istituto in esame criticabile sotto vari aspetti quale strumento fondamentale di integrazione della retribuzione per carichi di famiglia dei lavoratori.

Per tali ragioni, da tempo, con insistenza e legittimamente i lavoratori chiedono una ristrutturazione organica della materia nello spirito dell'articolo 36 della Costituzione.

In attesa che venga elaborata una nuova normativa che disciplini *ex novo* l'istituto degli assegni familiari, s'impone la indilazionabile necessità di eliminare gravi lacune ed ingiustificabili dimenticanze esistenti nella legislazione vigente. In particolare ci riferiamo alla strana situazione in cui vengono a

trovarsi i lavoratori e pensionati, con a carico familiari i quali abbiano compiuto il 21° anno di età e frequentino le accademie di belle arti, i conservatori e accademie musicali e le scuole per assistenti sociali. Tali scuole, alle quali si accede con un diploma di scuola media di 2° grado, non sono equiparate, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, alle università, per il tassativo disposto di cui al 2° comma dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038. Pertanto, i lavoratori ed i pensionati i quali hanno a carico figli frequentanti simili scuole non possono beneficiare degli assegni familiari.

Sotto l'aspetto sociale appare evidente la discriminazione in danno di cittadini, generalmente di modeste condizioni economiche e, quindi, incapaci a sopportare l'ulteriore onere di una istruzione superiore, anche se

i propri figli siano capaci e meritevoli. È questa una circostanza che sia pure indirettamente, viola e mortifica il diritto di tutti i cittadini allo studio!

Infine, quanto lamentato non ha alcuna giustificazione giuridica e deve soltanto considerarsi come una vera lacuna che il legislatore deve eliminare con urgenza.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge che, con il suo articolo unico estende gli assegni familiari per coloro i quali abbiano superato il 21° anno di età e frequentino scuole superiori diverse dall'università e, quindi, non contemplate dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio, di lavoratori o pensionati, a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università, le accademie di belle arti, i conservatori ed accademie musicali, le scuole superiori per assistenti sociali ed altri tipi di scuole superiori, legalmente riconosciute, alle quali si accede con il diploma di scuola media di secondo grado ».